

EMENDAMENTO

(ALL. 2)

Premesso che, come evidenziato nelle NTA stesse, l'obiettivo del PGT per il Tessuto Storico è anche

il mantenimento e il consolidamento della struttura e della forma urbana nonché della tipologia edilizia attraverso il mantenimento della polifunzionalità del tessuto fondata su un consolidato equilibrio tra la destinazione d'uso residenziale, quella terziaria e la rete di attività di servizio che costituisce elemento di attrattività significativa per Seregno.

La parte di normativa modificata agevola la possibilità di mutare la destinazione d'uso con aggravio di carico urbanistico.

A) Art. 22, lettera a) comma 7 e Art. 23, lettera b) comma 7

In caso di mutamento della destinazione d'uso il carico urbanistico, come disciplinato all'art. 12 comma 4 delle presenti norme, si determina in funzione delle dotazioni territoriali, di cui all'art. 6 della normativa del Piano dei Servizi e l'art. 42 delle presenti norme, verificando la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale. E' sempre richiesta la verifica dei parcheggi pertinenziali. Laddove sia certificata l'impossibilità di reperimento in loco, possono essere alternativamente soddisfatti, previo atto di Giunta Comunale, nelle seguenti modalità: - asserviti parcheggi entro il raggio di 400 ml dall'edificio; - asserviti parcheggi raggiungibili con isocrona pedonale non superiore a 15 minuti; - monetizzati, come previsto dalle presenti norme (art. 13, c.7)

B) Art. 13, comma 7

In caso di dimostrata impossibilità a reperire, parzialmente o integralmente, i parcheggi come previsto al precedente comma 5:

- a. in caso di nuova costruzione è ammessa la monetizzazione parziale o integrale dei posti auto eccedenti il limite minimo di legge;
- b. in caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione è ammessa l'intera monetizzazione;
- c. in caso di cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, è ammessa la monetizzazione di una quota nel limite massimo del 50% della quota relativa al carico urbanistico maggiore indotto dalla nuova funzione.

Ai fini del calcolo della monetizzazione si assume convenzionalmente per ogni posto auto una superficie pari a mq. 25 comprendendo in essa, oltre agli spazi di parcheggio, gli spazi di manovra.

Pertanto, al fine di evitare un palese contrasto con gli obiettivi del primo capoverso, chiediamo che venga modificato l'art. 22, lettera a), comma 7, nel seguente modo:

In caso di mutamento della destinazione d'uso il carico urbanistico, come disciplinato all'art. 12 comma 4 delle presenti norme, si determina in funzione delle dotazioni territoriali, di cui all'art. 6 della normativa del Piano dei Servizi e l'art. 42 delle presenti norme, verificando la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale. E' sempre richiesta la verifica dei parcheggi pertinenziali. Laddove sia certificata l'impossibilità di reperimento in loco, possono essere alternativamente soddisfatti, previo atto di Giunta Comunale, nelle seguenti modalità: - asserviti parcheggi entro il raggio di 400 ml dall'edificio; - asserviti parcheggi raggiungibili con isocrona pedonale non superiore a 15 minuti; - monetizzati, come previsto dalle presenti norme (art. 13, c.7).

La presente norma (art. 13, comma 7) non sarà applicabile per il cambio di destinazione d'uso con o senza opere per gli edifici a uso residenziale, in assenza del reperimento in loco dei parcheggi a uso pubblico. Non sarà assolutamente ammesso il pagamento di qualsiasi ammenda in ogni forma che sani l'abuso commesso.

L'art 22, lettera a), comma 7 come sopra modificato permetterebbe di:

- A) Eliminare la speculazione immobiliare nel Centro Storico a favore del maggior valore degli immobili a uso direzionale/terziario almeno al piano terra rispetto all'uso abitativo, espellendo di fatto le famiglie insediate, per lo più anziani, che mai avrebbero voluto abbandonare la loro casa natale.
- B) Non consentire la possibilità di insediamento di attività direzionali/commerciali/artigianali che non siano munite di parcheggi pubblici (il 50% è troppo riduttivo). Attualmente i parcheggi esistenti sono già utilizzati in sovraccarico per le attività già insediate nel Centro Storico.
- C) Poiché vi è la richiesta di sicurezza da parte del Comitato del Centro, allarmato anche da un articolo redazionale sulla DIA dei giornali locali (Ora la 'ndrangheta è resiliente "Basso profilo di esposizione", a firma di R. Mag., dove si legge anche che "Guardando alla Lombardia e alla Brianza le organizzazioni criminali vanno attuando una "scelta strategica basata sempre più sulla ricerca di soggetti estranei a contesti criminali""), questa norma permette di prevenire la possibilità di "infiltrazione" in attività artigianali/commerciali nel Centro Storico.

Chiediamo che venga riportato l'articolo di norma così come sopra esposto.



PROVVEDIMENTO ALLA CONTRODEUTAZIONE N° 10 PRESENTATO IN CORSO DI SEDUTA -
PUNTO 278 ODG CC. 22/12/2022

EMENDAMENTO 2 - ODG 278 CC del 22/12/2022

PARERI:

REGOLARITÀ TECNICA: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
CON CANCELAZIONE ULTIMO PERIODO

Deioli

REGOLARITÀ

CONTABILE:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON MEDESIMA PRESCRIZIONE

[Signature]

PARERE CONFORMITÀ: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
CON MEDESIMA PRESCRIZIONE

[Signature]

